



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)  
SETTORE 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE  
AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGISTICA E DANNO AMBIENTALE**

---

*Assunto il 12/07/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 796*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 8823 del 22/07/2019**

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ART.167  
COMMA 5 E ART. 181 COMMA 1-QUATER DEL D.LGS. N.42/04.DITTA BIAMONTE  
SILVESTRO- COMUNE ALBI (CZ)..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Vista** la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

**Vista** la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

**Visto** il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

**Visto** il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

**Vista** la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

**Vista** la delibera della G.R. n° 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

**Vista** la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;

**Vista** la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa sulla base delle intervenute esigenze gestionali della Giunta Regionale;

**Visto** il Decreto n. 79 del 24 giugno 2019 del Presidente della Regione ad oggetto: “Dirigente Dott.ssa Orsola Renata Maria REILLO – Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” della Giunta della Regione Calabria”;

**Preso atto** che con nota prot. 343514 del 11 ottobre 2018 il Dirigente Generale Reggente ha disposto una disciplina transitoria alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 succitata, con la quale ha attribuito l’incarico di reggenza provvisoria del neo costituito Settore 6 all’ing. Alitto Gabriele;

**Visto** il DDG n. 2558 del 4 aprile 2019 che ha confermato, nelle more dell’effettiva entrata in vigore della struttura organizzativa di cui alla DGR. n. 63/2019, l’assegnazione dell’incarico di reggenza del neo costituito Settore 6 all’ing. Alitto Gabriele;

**Visto** il DDG n. 6875 del 10/06/2019 che ha assegnato al Funzionario Raffaele Perrone la posizione organizzativa denominata: “Coordinamento delle attività in materia di autorizzazioni paesaggistiche di competenza Regionale, sanzioni paesaggistiche e accertamento compatibilità paesaggistica” - incardinata nel Settore n. 6;

**Vista** la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

**Vista** la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

**Vista** la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n.393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva:« Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici » Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 Marzo 2005.”.

### **Premesso che:**

- il Comune di ALBI (CZ) ha inoltrato la pratica, per l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 5 e dell’art. 181 comma 1 – quater del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prodotta della Ditta BIAMONTE SILVESTRO, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. 284067 del 21/09/16, per l’applicazione dell’art. 167 del sopra citato D.Lgs. per la realizzazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione per una superficie complessiva di circa mq. 130 con piastrelle di graniglia su sottofondo in cls;Intonacatura a spruzzo di un muro di confine esistente sul lato ovest, situato nei pressi dell’accesso dell’area interessata; Sopraelevazione di un muretto esistente in pietra mediante due file di blocchi in cemento;Sul lato sud sono state posizionate due file di blocchi incli;Sul lato est ha realizzato

un muretto in cls con sovrastante due file di blocchi in cls con altezza variabile da cm. 25 a cm. 50 e dista dal confine m.3,50; Sul lato sud al muretto in pietra esistente è stato addossato un muretto in cls delle dimensioni di circa 13 m. ed altezza variabile tra 1,00 m. 2 1,25 m.; Sempre sul lato sud è stato realizzato un ulteriore muretto in cls delle dimensioni dim.12,50 e m. 0,70 di altezza con sovrastanti n. 6 blocchi in cls di altezza m. 1,25; Realizzazione sulla facciata sud del fabbricato di una tettoia, realizzata in legno lamellare delle dimensioni di m. 12,40 per m. 1,70 di sporgenza. La copertura è del tipo tegola Canadese posizionata su apposito tavolato e ancorata sulla facciata del fabbricato con staffe bullonate al muro mentre sul lato sud è sorretta da pilastri in legno poggiati sul balcone del piano secondo; identificativi catastali: Foglio di Mappa n.11, particella n.636;

- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti agli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 – ter del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
- a seguito dell'istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota n. 106691 del 14/03/19 alla competente Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotona, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con prot. 238013 del 25/06/19, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotona espresso con nota prot. 6793 del 11/06/19;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n. 13325 del 16/11/2018, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 30/6/2009. adempimenti conseguenti, modifica ed integrazione decreto n. 9027 del 21/7/2011 e s.m.i. revoca DDG n. 11190 del 23/09/2016";

**Considerato** che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 13325 del 16/11/2018, ha ritenuto, nella seduta del 04/07/19, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 1.033,00 );
- con ordinanza prot. n. 254816 del 08/07/19, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e ingiungeva alla Ditta BIAMONTE SILVESTRO il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma, comprensiva delle spese di notifica, di € 1.040,20 (euro ) da versare, sul c/c.p. n. 36028884 intestato alla "Regione Calabria servizio di tesoreria indennità risarcitoria danni ambientali", da rimettere in originale al Dipartimento Ambiente e Territorio, indicando nella causale il capitolo di entrata n. 34020003 e che la somma doveva essere versata ai sensi dell'art. 167 e art. 181 comma 1 quater del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, come modificato dalla Legge del 15/12/2004, n.308, quale indennità risarcitoria per lavori realizzati in assenza e/o difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- nella medesima ordinanza si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente e Territorio avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

**Preso atto** del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotona, con nota prot. n. 6793 del 11/06/19;

**Vista** l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 258468 del 10/07/19, effettuato in data 10/07/19 con bonifico bancario n. 0709100065934801484280017855IT presso Banca del Catanzarese Credito Cooperativo;

**Rilevato** che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

**Dato atto:**

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;

- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

### **DECRETA**

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

- La **Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla Ditta BIAMONTE SILVESTRO per il rifacimento della pavimentazione per una superficie complessiva di circa mq. 130 con piastrelle di graniglia su sottofondo in cls; Intonacatura a spruzzo di un muro di confine esistente sul lato ovest, situato nei pressi dell'accesso dell'area interessata; Sopraelevazione di un muretto esistente in pietra mediante due file di blocchi in cemento; Sul lato sud sono state posizionate due file di blocchi in cls; Sul lato est ha realizzato un muretto in cls con sovrastante due file di blocchi in cls con altezza variabile da cm. 25 a cm. 50 e dista dal confine m.3,50; Sul lato sud al muretto in pietra esistente è stato addossato un muretto in cls delle dimensioni di circa 13 m. ed altezza variabile tra 1,00 m. 2 1,25 m.; Sempre sul lato sud è stato realizzato un ulteriore muretto in cls delle dimensioni dim.12,50 e m. 0,70 di altezza con sovrastanti n. 6 blocchi in cls di altezza m. 1,25; Realizzazione sulla facciata sud del fabbricato di una tettoia, realizzata in legno lamellare delle dimensioni di m. 12,40 per m. 1,70 di sporgenza. La copertura è del tipo tegola Canadese posizionata su apposito tavolato e ancorata sulla facciata del fabbricato con staffe bullonate al muro mentre sul lato sud è sorretta da pilastri in legno poggiati sul balcone del piano secondo; identificativi catastali: Foglio di Mappa n.11, particella n.636 .
- **Di Notificare** il presente provvedimento:
  - a) alla Ditta BIAMONTE SILVESTRO;
  - b) al Comune di ALBI (CZ);
  - c) Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone.
  - d) al Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.
- **che** l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- **Di Provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**PERRONE RAFFAELE**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**ALITTO GABRIELE**  
(con firma digitale)